

Criteri per il riconoscimento delle attività svolte dagli allievi (ex "crediti formativi") delle classi terze, quarte e quinte ai fini dell'attribuzione del credito scolastico proposti al Collegio dei Docenti in data 18.5.2020, a modifica della precedente delibera del 19.12.2019, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Collegio dei docenti, tenuto conto che la valutazione della validità delle esperienze acquisite spetta ai Consigli di classe, ha individuato, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi dell'istituto, i seguenti **criteri generali per il riconoscimento delle attività svolte dagli allievi (ex "crediti formativi") delle classi terze, quarte e quinte ai fini dell'attribuzione del credito scolastico** al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe medesimi:

1. danno diritto all'acquisizione dei crediti formativi le attività continuative, debitamente documentate, svolte al di fuori della Scuola, coerenti con gli obiettivi culturali ed educativi dell'indirizzo di studi, legate alla formazione della persona ed alla sua crescita umana
2. tali attività devono venir attestate dall'ente, dall'istituzione o dall'associazione presso cui sono state svolte con una sintetica descrizione dell'esperienza stessa, della durata complessiva e dell'eventuale superamento di una prova di verifica finale o, nel caso di attività sportive, della partecipazione a manifestazioni sportive
3. autocertificazioni sono ammesse soltanto per attività svolte nell'ambito della Pubblica Amministrazione
4. vengono prese in considerazione attestazioni pervenute dopo il termine del **30 maggio** soltanto se gli esami conclusivi di un'attività praticata nel corso dell'intero anno scolastico si svolgono successivamente a tale data. In ogni caso non si terrà conto di attestazioni pervenute dopo la conclusione dell'attività didattica.

a. Attività culturali

- danno titolo al riconoscimento del credito formativo le attività svolte presso enti culturali riconosciuti della durata di almeno **18** ore
- le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico devono ottemperare a quanto disposto dal D. M. n. 49/00, art. 3, commi 3 e 4 e dalla C. M. n. 117/00.

b. Attività di formazione professionale o lavorative

- le attività di formazione professionale devono essere attestate dall'ente presso le quali sono state realizzate, con l'indicazione dettagliata del tipo di attività, della sua durata e dell'eventuale qualifica conseguita. In questo caso le attività devono avere una durata di almeno **60** ore
- le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi assistenziali e previdenziali ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

c. Attività sportive

- le attività sportive devono venir certificate dalla società o dall'associazione presso la quale sono state svolte, con un'indicazione del tipo e del livello di attività praticata, della frequenza e della durata degli allenamenti e dell'eventuale partecipazione a manifestazioni locali, nazionali e/o internazionali. Le attività devono avere una durata di almeno **18** ore.

d. Attività di carattere sociale e ambientale

- sono riconosciute le attività continuative certificate da associazioni pubbliche e private (purché dotate di personalità giuridica) definite nel dettaglio sia per quanto riguarda la tipologia che la durata, che deve essere almeno semestrale. Periodi di tempo inferiori saranno considerati soltanto se si tratta di attività praticate in situazioni di estrema criticità (interventi di protezione civile in caso di calamità naturali, aiuti a popolazioni coinvolte in conflitti ...).

Criteria per l'attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico deve essere attribuito dai Consigli di classe negli scrutini del terzo, quarto e quinto anno, ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato.

Alla sua attribuzione concorre la partecipazione con profitto all'insegnamento della religione cattolica (**I.R.C.**) o alle **attività alternative** offerte dalla Scuola.

Il credito scolastico viene assegnato ai **candidati interni** a partire dalla media (M) del profitto conseguito, in tutte le discipline, in sede di scrutinio finale, a cui corrisponde una fascia di punteggio, la cui ampiezza sarà determinata sulla base della tabella allegata alla O.M. 16.5.2020.

Si approva il seguente criterio generale:

Per tutte le bande di oscillazione e per tutti gli anni di corso per cui saranno previsti crediti scolastici, esclusa l'ultima banda che comporta il maggior punteggio, la media dei voti dà luogo all'assegnazione del **punteggio superiore** della banda di oscillazione qualora essa sia **pari o maggiore a X,50**.

Qualora la media dei voti sia **inferiore a X,50**, nel caso in cui sia stato attribuito un voto di consiglio in una disciplina viene attribuito il punteggio relativo. Qualora la media dei voti sia **inferiore a X,50**, la presenza di almeno **quattro indicatori** fra i seguenti determina l'assegnazione del **punteggio superiore** del credito scolastico:

- assiduità della frequenza
- interesse e impegno
- profitto I.R.C. o attività alternative
- partecipazione ad attività complementari ed integrative extracurricolari svolte nell'Istituto previste dal PTOF e certificate dal docente referente
- valutazione positiva nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro, pervenute nell'a. s. di riferimento
- svolgimento di attività a beneficio di altri studenti (*peer tutoring*) e/o dell'istituto (biblioteca, open days, organizzazione della Notte dei classici, etc.) per almeno n. **18** ore complessive, come da attestazione dei docenti referenti
- **attività svolte dagli allievi (ex "crediti formativi") delle classi terze, quarte e quinte ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.**

Per l'**ultima** banda di oscillazione, e per tutti gli anni di corso per cui saranno previsti crediti scolastici, la media dei voti dà luogo all'assegnazione del **punteggio superiore** della banda di oscillazione qualora essa sia **pari o maggiore a X,50**.

Qualora la media dei voti sia **inferiore a X,50**, la presenza di almeno **tre indicatori** fra i seguenti determina l'assegnazione del **punteggio superiore** del credito scolastico:

- assiduità della frequenza
- interesse e impegno
- profitto I.R.C. o attività alternative
- partecipazione ad attività complementari ed integrative extracurricolari svolte nell'Istituto previste dal PTOF e certificate dal docente referente
- valutazione positiva nelle attività di PCTO, pervenute nell'a. s. di riferimento
- svolgimento di attività a beneficio di altri studenti (*peer tutoring*) e/o dell'istituto (biblioteca, open days, organizzazione della Notte dei classici, etc.) per almeno n. 18 ore complessive, come da attestazione dei docenti referenti
- attività svolte dagli allievi (ex "crediti formativi") delle classi terze, quarte e quinte ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

Per chi frequenta due o più attività complementari organizzate dalla scuola (in orario extracurricolare) o due o più attività esterne che concorrono al credito scolastico sulla base della presente delibera si attribuiscono due indicatori anche se le voci sono riferite allo stesso indicatore. Le attestazioni relative alle attività svolte dagli allievi (ex "crediti formativi") degli studenti frequentanti le classi dell'ultimo anno vanno trascritte sulle schede personali ed allegate alla documentazione da presentare alla commissione d'esame.

Gli studenti che sono stati ammessi alla classe successiva, pur in presenza di valutazioni insufficienti, per effetto del voto di consiglio o per disposizioni del Ministero dell'Istruzione, in sede di scrutinio finale non possono vedersi attribuire la fascia alta di punteggio nell'intervallo consentito dalla media.

Il credito scolastico attribuito viene verbalizzato in sede di scrutinio finale, riportato su registri e pagelle e pubblicato contestualmente ai voti.